

COMITATO NOTARIATI LOMBARDO  
TICINESE  
INTERVENTO  
4 OTTOBRE 2024

Prof. Andrea Bonomi

Notaio Josefina Sarratea Bonetti

**3. ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE NELLA  
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA TRA SVIZZERA E ITALIA.  
NOTAIO JOSEFINA SARRATEA BONETTI / PROF. ANDREA  
BONOMI**

- Nella pratica notarile svizzera, ogni cantone applica il diritto federale, ma ha disposizioni e prassi proprie, anche per quel che riguarda l'attività del notaio.
- Nel Canton Vaud, c'è già una differenza importante con il Canton Ticino: nel Canton Vaud è vietato esercitare la professione di notaio assieme a quella di avvocato.
- Per questo motivo, l'attività notarile del nostro cantone relativa alle successioni si concentra su:
  - a) la pianificazione successoria,
  - b) la liquidazione e distribuzione di eredità nell'ambito di procedimenti non contenziosi e,
  - c) la stesura di inventari fiscali.

## GLI ITALIANI NEL CANTON VAUD, ALCUNE CIFRE ...

- Negli anni '70 gli italiani residenti nel Canton Vaud erano 52'700 (46% della popolazione straniera del cantone) ma negli anni successivi ci sono stati partenze e naturalizzazioni.
- Oggi gli italiani residenti nel Canton Vaud sono 29'700 (11% della popolazione straniera del nostro cantone) senza contare i cittadini che hanno la doppia cittadinanza italiana e svizzera che sono circa 23'000.

## PROFESSIO IURIS IN SVIZZERA

- Per la *professio iuris*, è importante prima di tutto conoscere entrambi gli ordini giuridici. Quindi consiglio anche di parlarne con un collega italiano.
- In Svizzera la *professio iuris* è quindi ammessa per un cittadino italiano domiciliato in Svizzera secondo la giurisprudenza del Tribunale federale appena citata. Tuttavia, non è detto che questa scelta sia rispettata in Italia.
- Sulla base degli atti notarili disponibili nel diritto svizzero per la pianificazione successoria, potrei citare questi esempi :

# PROFESSIO IURIS IN SVIZZERA

- 1) CONTRATTO DI MATRIMONIO (ART. 216 CCS)
- 2) CONTRATTO SUCCESSORIO (468 CCS)
- 3) TESTAMENTO (467 CCS)

# I) CONTRATTO DI MATRIMONIO (216 CCS)

Il regime ordinario in Svizzera è quello della partecipazione agli acquisti degli articoli 181 e successivi CCS.

Ci sono due tipi di beni,:

- 1) acquisiti a titolo oneroso durante il matrimonio, che risultano del lavoro dei coniugi e per altri motivi (c.d. « beni acquisti »),
- 2) i beni propri, che sono in pratica spesso i beni avuti prima del matrimonio o dopo ma a titolo di donazione o eredità.

## CONTRATTO DI MATRIMONIO (216 CCS)

- In caso di dissoluzione del matrimonio per divorzio, decesso, ecc., al momento della liquidazione del regime matrimoniale, ogni coniuge ha diritto alla metà del beneficio dei « beni acquisti ». Per quel che riguarda i beni propri, non c'è nessuna condivisione.
- I coniugi possono modificare l'appartenenza dei beni per via di un contratto di matrimonio notarile.

## CONTRATTO DI MATRIMONIO (216 CCS)

- In questo contesto esiste anche la possibilità di modificare la ripartizione di questi beni in caso di dissoluzione del regime per causa di decesso.
- In pratica, molti coniugi che hanno accumulato beni acquisti durante il matrimonio, desiderano regolare la propria eredità tramite un contratto matrimoniale di cui l'art. 216 CCS : il coniuge superstite riceve, al posto della metà del beneficio dei beni acquisti, riceve la totalità di questi ultimi.
- Se il patrimonio è composto di beni acquisti, ciò significa che il coniuge superstite riceve tutti i beni quale un unico erede.
- Tale contratto non deve pregiudicare la legittima dei figli non comuni et dei loro discendenti. Per quel che riguarda i figli comuni, non esiste questa limitazione (art. 216 CCS, al. 2 e 3).



## CONTRATTO DI MATRIMONIO (216 CCS)

- Trattandosi di uno strumento di diritto matrimoniale, se una coppia italiana desidera stipularlo, si deve attirare la sua attenzione sul fatto che anche se il regime matrimoniale è retto dal diritto svizzero, che prevede il regime legale della partecipazione agli acquisti, in Italia questo contratto difficilmente troverà applicazione pratica, per diversi motivi (rispetto della legittima, amministrativi, ecc.).

## LEGGE APPLICABILE AL REGIME MATRIMONIALE

- La Convenzione italo-svizzera del 1868 non si applica
- In Svizzera  
→ art. 52-58 LDIP
- In Italia  
→ Regolamento europeo 2016/1103 per le coppie sposate **dopo il 29.1.2019**  
→ Legge n. 218/1995 per le coppie sposate **prima del 29.1.2019**

## LEGGE APPLICABILE AL REGIME MATRIMONIALE

- Scelta di legge
  - Possibile sia in Italia (art. 30 l. 218 e art. 22 Reg.) che in Svizzera (art. 52-53 LDIP)
  - Nel Regolamento europeo, qualche dubbio sulla scelta di legge tacita
- Legge applicabile in mancanza di scelta
  - In Italia:
    - legge della nazionalità comune o legge dello Stato di prevalente localizzazione della vita matrimoniale (art. 29-30 Legge n. 218)
    - legge della prima residenza abituale comune (art. 26 Regolamento europeo), ma «clausola di eccezione» (art. 26(3) Regolamento)
  - In Svizzera, legge del domicilio comune o dell'ultimo domicilio comune (art. 54-55 LDIP), applicazione retroattiva nel caso di spostamento del domicilio!)

## QUESTIONI DI QUALIFICAZIONE

- Clausola del contratto matrimoniale che modifica il tasso di ripartizione degli acquisti (art. 216 CCS)
  - Qualificazione? Probabilmente è una questione relativa al regime matrimoniale
  - Dunque: è valida se il regime matrimoniale è retto dalla legge svizzera (scelta dai coniugi?),
- Però: protezione della legittima?
  - Qualificazione? Questione di diritto successorio
  - Dipende dalla legge applicabile alla successione (Convenzione italo-svizzera?)
  - Se la successione è retta dal diritto svizzero, protezione dei soli figli non comuni
  - Se la successione è retta dal diritto italiano? Probabilmente azione di riduzione anche in favore dei figli comuni nel caso di lesione della legittima

## 2) CONTRATTO SUCCESSORIO (468 CCS)

- Spesso, i coniugi desiderano mantenere il loro stile di vita in caso di morte del primo di loro e vogliono quindi che i figli ricevano l'eredità alla morte del superstite.
- Un contratto successorio è per questo motivo molto utile perché vincola i coniugi. I figli possono, se necessario, dare il loro consenso ed evitare problemi dopo la morte dei genitori.
- Oramai dovrebbe essere riconosciuto in Italia. Tuttavia, a seconda delle disposizioni del contratto, ci si chiede come lo applicheranno le autorità italiane.

## CONTRATTO SUCCESSORIO E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

- Legge applicabile
  - Norme speciali favorevoli alla conclusione del patto successorio tanto nella LDIP svizzera (art. 95) che nel Regolamento europeo (art. 25)
  - Però:
    - È discusso, in Italia, se queste disposizioni speciali possano applicarsi al patto rinunciativo (rinuncia alla legittima)
    - Inoltre, queste norme speciali non si applicano nei casi regolati dalla Convenzione italo-svizzera del 1868...
- Se il diritto italiano è applicabile, il patto è nullo (art. 458 CCI), salvo eccezioni
- Se il diritto svizzero è applicabile, dovrebbe essere valido, ma *quid* dell'ordine pubblico?
  - Poca giurisprudenza (Trib. Bolzano 8.3.1968; ordinanza Trib. Torino 5.6.2023)
  - Dottrina in gran parte per la non-contrarietà all'ordine pubblico, ma alcuni autori di opinione contraria (specie per i patti rinunciativi)
  - Argomenti? (interpretazione restrittiva del divieto dell'art. 458 CCI; introduzione del patto di famiglia; Regolamento europeo)

## CONTRATTO SUCCESSORIO (468 CCS)

- Ad esempio, se dei coniugi si costituiscono eredi l'uno dell'altro tramite contratto successorio e lasciano in eredità ai figli un importo equivalente alla loro riserva ereditaria, questa disposizione sarà accettata in Italia?
- Per dare maggiore flessibilità e margine di manovra ai disponenti, dato che l'accordo è vincolante per i coniugi, il contratto successorio potrebbe includere due clausole in base alle quali :
  1. ciascuno dei coniugi si riserva il diritto di fare donazioni in vita ai figli fino ad un importo massimo da definire, e ,
  2. ciascuno di loro si riserva il diritto di fare testamento dopo la morte del primo dei coniugi, in base al quale il superstite dispone dell'eredità come meglio crede, rispettando sempre la riserva ereditaria dei figli.

## CONTRATTO SUCCESSORIO (468 CCS) SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA E USUFRUTTO

- Nel contratto successorio, si potrebbe anche utilizzare due strumenti giuridici interessanti, ossia la sostituzione fedecommissaria (488 CCS) e l'usufrutto (745 CCS) :
- La sostituzione fedecommissaria è utilizzata nella pianificazione successoria nel caso in cui, per esempio, dei genitori desiderano che quando il primo di loro sia deceduto, il coniuge superstite possa continuare a mantenere lo stile di vita senza dover dividere il patrimonio con i figli. Questi ultimi, con la sostituzione fedecommissaria, riceveranno l'eredità al decesso del secondo coniuge. Si conclude un patto successorio con tutti i membri della famiglia (genitori e figli) affinché l'accordo di tutti sia già stabilito.
- Come verrà registrata la sostituzione nel registro fondiario italiano o presso gli istituti bancari visto che non è una voce conosciuta? Come sarà trattata ai fini fiscali?



## SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

- Nel Codice civile italiano, la sostituzione fedecommissaria è permessa soltanto in favore del figlio incapace, nel caso particolare previsto all'art. 692 CCI.
- In tutti gli altri casi, se la successione è retta dalla legge italiana, la sostituzione è nulla (art. 692 c. 5 CCI).
- Per contro, la sostituzione è valida se la successione è retta dal diritto svizzero. In effetti, la Corte di cassazione ha giudicato già nel 1982 che tale istituto non è contrario all'ordine pubblico italiano, anche se utilizzato in casi diversi da quello dell'art. 692 CCI (Cass., 5 aprile 1984, n. 2215, *Anderlan c. Reisch*)
- Sebbene la decisione sia un po' datata, il principio dovrebbe essere ancora valido, anche perché nel frattempo l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1985 sul trust (che sotto certi profili assomiglia alla sostituzione fedecommissaria)

## CONTRATTO SUCCESSORIO (468 CCS) SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA E USUFRUTTO

- Nella mia pratica, per questi motivi, evito la sostituzione. Una soluzione alternativa è quella dell'usufrutto (745 CCS), valido nel diritto italiano.
- L'usufrutto presenta aspetti simili alla sostituzione, quindi il risultato può essere soddisfacente, soprattutto se il patrimonio si compone di diversi beni immobiliari. L'usufrutto sarebbe previsto nel patto successorio al posto della sostituzione fedecommissaria.

## CONTRATTO SUCCESSORIO (468 CCS)

- Un'altra soluzione è quella di stipulare nel patto successorio **tra genitori e figli** che i genitori ereditano l'uno dall'altro alla morte del primo di loro. Al decesso del coniuge superstite, i figli riceveranno il saldo.
- Ci sono però degli inconvenienti di prevedere ciò nel caso in cui, per esempio, il coniuge superstite si sposa di nuovo o, se al decesso del primo coniuge, il coniuge superstite presenta una mancanza di discernimento.
- Ci sono delle clausole per contemplare questi aspetti e proteggere i figli.

## CONTRATTO SUCCESSORIO (468 CCS)

- Esempio :
- *“Nel caso in cui il marito si risposi, sua moglie X gli chiede di versare alle figlie AB e CB, o ai loro discendenti se sono deceduti, il valore della loro quota legale di eredità, calcolato alla data della sua morte. Questo pagamento deve essere effettuato prima di un nuovo matrimonio.*
- *Se, al momento della morte della signora X, il marito è definitivamente incapace di discernimento (in particolare il morbo di Alzheimer), le disposizioni dell'articolo 3 di cui sopra saranno annullate (=tutta l'eredità al coniuge superstite) e l'eredità di X sarà regolata secondo le disposizioni legali del Codice civile svizzero.”*
- Questa opzione è molto utilizzata nella mia pratica. Ha il vantaggio di essere più facile da applicare in Italia rispetto alla sostituzione perché si parla semplicemente di eredi e non esiste la “struttura” complessa della sostituzione. E delle volte più interessante dell’usufrutto.

### 3) TESTAMENTO (467 CCS)

- Anche questo tipo di atto è molto utilizzato nella pratica ed è ben conosciuto anche nel diritto italiano. Viene usato in particolare quando le parti non vogliono essere vincolate da un patto successorio, che è molto restrittivo, oppure nel caso di una persona sola (divorziata, vedova, nubile), ecc.

### 3) TESTAMENTO (467 CCS)

- Ad esempio, ricordo un caso recente in cui ho dovuto redigere un testamento per un cittadino italo-svizzero, divorziato, residente in Svizzera, il quale ha fatto una professio iuris in favore del diritto svizzero. Questa persona voleva lasciare l'usufrutto della sua casa in Italia alla sua convivente.
- Ho chiesto ad una collega notaio in Italia di verificare assieme la clausola affinché la mia clausola svizzera fosse interpretata correttamente in Italia, sapendo che l'usufrutto è ben noto nel diritto italiano.
- Ho notato che l'usufrutto in Italia è praticamente come in Svizzera.
- Anche il diritto di abitazione (776 CCS) è molto utilizzato in pratica in Svizzera e conosciuto in Italia. Diventa così un altro strumento interessante di pianificazione italo-svizzera.

## ALTRI ASPETTI DA CONSIDERARE IN GENERALE ...

- L'applicazione della Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) nel caso di eredi italiani in Italia che ereditano beni in Svizzera.
- Durante la pianificazione successoria è importante attirare l'attenzione del futuro de cuius sul fatto che se l'erede di un fondo in Svizzera abita in Italia (o all'estero in generale), non è svizzero e non ha intenzioni di trasferirsi in Svizzera per esempio, può essere iscritto come proprietario ma ha l'obbligo di vendere il fondo entro due anni dall'acquisto (art. 8, II, LAFE).

## ALTRI ASPETTI DA CONSIDERARE IN GENERALE ...

- Considerazioni fiscali delle successioni italo/svizzere :
- L'imposta di successione in Svizzera è di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Nel Canton Vaud :
- 1. Un aspetto importante nella divisione delle eredità è il valore dei beni (valore fiscale-valore venale)
- 2. L'imposta di successione per i conviventi può raggiungere il 50%, mentre non è prevista alcuna imposta di successione per i coniugi.
- 3. L'imposta per gli altri membri della famiglia aumenta in base al rapporto di parentela, dal più importante (discendenti) al meno importante. Per i figli (discendenti) ad esempio, l'imposta è di massimo 7% a partire da CHF 250'000.- per figlio (discendente).
- 4. Doppia imposizione . La successione sarà tassata in entrambi paesi : Italia e nel Canton Vaud, se quest'ultimo è il cantone di residenza del defunto. Non esiste tra canton Vaud e l'Italia un trattato di doppia imposizione.



## CONSIDERAZIONI FINALI

- In conclusione, nella mia pratica, spesso gli italiani domiciliati in Svizzera usano la *professio iuris* in favore del diritto svizzero per diversi motivi : vivono da decenni in Svizzera, hanno figli e nipoti radicati in Svizzera, sono abituati e legati alle pratiche del nostro paese e alcuni di loro non hanno più dei legami con l'Italia.
- Per questo motivo, cerco di trovare delle soluzioni che possano essere applicabili in Svizzera ma anche in Italia per quanto possibile, attirando loro l'attenzione su tutti questi aspetti sopra indicati.

## 4. UNO SGUARDO FINALE ALLE PROCURE IN AMBITO SUCCESSORALE (E NON SOLO)

- Nella pratica i notai italiani richiedono ai miei clienti residenti nel Canton Vaud :
- **Procura semplice** : Il notaio deve autenticare solo la firma del sottoscritto. Semplice e poco costoso a prima vista sì, ma se il cliente non capisce l'italiano (come spesso accade) risulta complicato...
- **Procura in forma autentica** : in questo caso il notaio deve verificarne e validarne il contenuto. Ciò risulta difficile perché il notaio svizzero non conosce alcuni termini giuridici e leggi italiani. Inoltre, trattandosi di un atto notarile proveniente dal nostro cantone, ivi deve figurare la lingua ufficiale, il francese e le menzioni richieste dalla nostra legge sul notariato oltre a quelle italiane. Si tratta di un documento in due lingue con le difficoltà proprie della traduzione, la forma, i costi, ecc.
- Criterio della scelta ?
- In entrambi i casi l'apostilla prevista dalla convenzione dell'Aja viene messa alla prefettura di Losanna.

GRAZIE

- Vi ringrazio tanto della vostra attenzione !
- Domande ?
  - [j.bonetti@agjb-notaires.ch](mailto:j.bonetti@agjb-notaires.ch)
  - Josefina Sarratea Bonetti, notaire
  - Place Saint-Louis 5 - 1110 Morges – Suisse